


Referendum sulla riforma della 2^a parte della Costituzione - 2016



Materiali



Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale approvato da entrambe le Camere, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti.

A seguito della presentazione di richieste di sottoposizione della legge a *referendum* costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, l'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità del seguente quesito referendario: «Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?».

L'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 6 maggio 2016, ha dichiarato conformi alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 quattro distinte richieste di *referendum* sul testo di legge costituzionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2016 presentate presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Nella seduta del 26 settembre 2016 il Governo ha deliberato la data del *referendum*.

Il testo di legge di riforma costituzionale

“La riforma costituzionale è finalizzata al superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un **bicameralismo differenziato**, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il testo approvato, oltre al superamento dell'attuale sistema bicamerale, prevede, tra l'altro:

- la revisione del procedimento legislativo, inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa";
- l'introduzione dello statuto delle opposizioni;
- la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;
- alcune modifiche alla disciplina dei referendum;
- tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;
- la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d'urgenza;
- modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento;
- la soppressione della previsione costituzionale delle province;
- la riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni;
- la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)”.

 La scheda completa delle informazioni, i Dossier di approfondimento e le Infografiche predisposte dal Servizio Studi della Camera dei Deputati sono disponibili nel sito web  www.camera.it Sezione Affari Costituzionali e Ordinamento della Repubblica.




“Il principale elemento caratterizzante l'intervento di riforma riguarda il superamento del bicameralismo perfetto: il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. Alla Camera dei Deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente) diviene organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dalla Costituzione vigente, il Senato sarà composto di 95 senatori eletti dai Consigli regionali – in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi - tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio, cui si aggiungono 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni e gli ex Presidenti della Repubblica.

Al fine di adeguare il procedimento legislativo al nuovo assetto costituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato, viene previsto un numero definito di leggi ad approvazione bicamerale. Per tutte le altre leggi è richiesta l'approvazione della sola Camera dei Deputati: il Senato, al quale il testo approvato è immediatamente trasmesso, può disporre di esaminarle e le proposte di modifica dallo stesso deliberate sono sottoposte all'esame della Camera dei Deputati che si pronuncia in via definitiva. Per le leggi di attuazione della *clausola di supremazia* di cui al nuovo art. 117 della Costituzione è prevista una procedura “rinforzata”. Nell'ambito del nuovo procedimento legislativo è introdotto l'istituto del “voto a data certa” che consente al Governo tempi definiti riguardo alle deliberazioni parlamentari relative ai disegni di legge ritenuti essenziali per l'attuazione del programma di governo. Al contempo, vengono “costituzionalizzati” i limiti alla decretazione d'urgenza, già previsti a livello di legislazione ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale”.

¹ Camera dei Deputati / Servizio Studi *La Riforma costituzionale*. Testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016. Sintesi del contenuto del testo. Dossier n. 216/12 Parte Terza – maggio 2016.




Regioni e Province autonome	popolazione censimento 2011	seggi	popolaz. media per seggio
Piemonte	4.363.916	7	623.416
Valle d'Aosta	126.806	2	63.403
Lombardia	9.704.151	14	693.153
Provincia autonoma Bolzano	504.643	2	252.321
Provincia autonoma Trento	524.832	2	262.416
Veneto	4.857.210	7	693.887
Friuli-Venezia Giulia	1.218.985	2	609.492
Liguria	1.570.694	2	785.347
Emilia-Romagna	4.342.135	6	723.689
Toscana	3.672.202	5	734.440
Umbria	884.268	2	442.134
Marche	1.541.319	2	770.659
Lazio	5.502.886	8	687.860
Abruzzo	1.307.309	2	653.654
Molise	313.660	2	156.830
Campania	5.766.810	9	640.756
Puglia	4.052.566	6	675.427
Basilicata	578.036	2	289.018
Calabria	1.959.050	3	653.016
Sicilia	5.002.904	7	714.700
Sardegna	1.639.362	3	546.454
Totale	59.433.744	95	625.618

“La tabella espone la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei 95 senatori elettivi, che conseguirebbe, in base ad un calcolo numerico, dalla nuova disciplina costituzionale, facendo riferimento ai dati relativi alla popolazione dell’anno 2011 (anno dell’ultimo censimento).

► Nella tabella è altresì evidenziato il rapporto tra popolazione di ciascuna regione e numero di senatori alla stessa spettanti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella dell’organo dell’istituzione territoriale da cui sono stati eletti, ossia con la durata dei consigli regionali (articolo 57, quinto comma). Il Senato diviene dunque organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento”.


² Infografica proposta da Agenzia DIRE www.dire.it il 13 ottobre 2015.

³ Tabella e testo proposte dal Servizio Studi della Camera dei Deputati. Dossier n.216/12 Parte Terza – maggio 2016.



- “L’articolo 10 del testo di legge costituzionale, che sostituisce l’articolo 70 della Costituzione differenzia i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi.
- Il nuovo articolo 70 Costituzione disciplina il procedimento legislativo innovando profondamente rispetto all’attuale assetto: vengono infatti delineate due tipologie di procedimento, bicamerale e monocamerale, cui si affianca una specifica procedura, monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, per le sole leggi che applicano la cosiddetta clausola di supremazia, prevista dal nuovo quarto comma dell’articolo 117.
- In base alla nuova architettura, il procedimento legislativo bicamerale, caratterizzato da un ruolo paritario delle due Camere, che esercitano collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa (come nel sistema attualmente vigente), è mantenuto solo per alcune categorie di leggi, individuate al primo comma dell’articolo 70 Costituzione”.

⁴ Testo e Infografica proposte dal Servizio Studi della Camera dei Deputati. Dossier n.216/12.Parte Terza – maggio 2016.



“Tutte le altre leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati (secondo comma), con un procedimento legislativo monocamerale “partecipato”, ferma restando, infatti, la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell’*iter* legislativo.

► In particolare, il Senato può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti, disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall’altro ramo del Parlamento. Le eventuali proposte di modificazione, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all’esame della Camera dei deputati, alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva (terzo comma).

► Anche i disegni di legge di bilancio (di cui all’articolo 81, quarto comma, Costituzione) seguono il procedimento monocamerale di cui al terzo comma dell’articolo 70 Costituzione, con la differenza che il loro esame da parte del Senato avviene in via automatica - quindi senza bisogno della richiesta di un terzo dei componenti e della successiva decisione da parte del Senato - ed il termine per deliberare proposte di modificazione è di 15 giorni dalla data della trasmissione del testo da parte della Camera (quinto comma)”.

⁵ Testo e Infografica proposte dal Servizio Studi della Camera dei Deputati. Dossier n.216/12. Parte Terza – maggio 2016.




“L’articolo 30 del testo di legge costituzionale modifica il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, che disciplina l’ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. “regionalismo differenziato”).

A seguito delle modifiche apportate dal testo di legge costituzionale:

- viene ridefinito l’ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie facendo riferimento ai seguenti ambiti di competenza legislativa statale (il vigente art. 116 Costituzione richiama anche le materie di competenza concorrente, competenza ora superata dal nuovo articolo 117 Costituzione): organizzazione della giustizia di pace; disposizioni generali e comuni per le politiche sociali; istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria; programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; politiche attive del lavoro e istruzione e formazione professionale; commercio con l’estero; beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; attività culturali; turismo; governo del territorio;
- è introdotta una nuova condizione per tale attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;
- l’iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l’attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale;
- l’attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge “approvata da entrambe le Camere”, senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell’intesa tra lo Stato e la regione interessata.

⁶ Testo proposto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati. Dossier n.216/12. Parte Terza – maggio 2016.



COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO

<ul style="list-style-type: none"> • Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari • Mercati assicurativi • Tutela e promozione della concorrenza • Sistema valutario • Sistema tributario e contabile dello Stato • Armonizzazione dei bilanci pubblici • Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario • Parequazione delle risorse finanziarie 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali • Norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema nazionale e coordinamento della protezione civile 	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni generali e comuni sul governo del territorio
<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale • Disposizioni generali e comuni per la tutela della salute • Disposizioni generali e comuni per le politiche sociali 	<ul style="list-style-type: none"> • Politica estera e rapporti internazionali dello Stato • Rapporti dello Stato con l'Unione europea • Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea 	<ul style="list-style-type: none"> • Produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia 	<ul style="list-style-type: none"> • Porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale
<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni generali e comuni sull'istruzione • Ordinamento scolastico; istruzione universitaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Pesi, misure e determinazione del tempo • Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale • Opere dell'ingegno 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela e sicurezza del lavoro • Politiche attive del lavoro • Disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica
<ul style="list-style-type: none"> • Infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane • Disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni 	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare 	<ul style="list-style-type: none"> • Previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa
<ul style="list-style-type: none"> • Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 	<ul style="list-style-type: none"> • Organi dello Stato e relative leggi elettorali • Referendum statali • Elezione del Parlamento europeo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale 	<ul style="list-style-type: none"> • Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni generali e comuni sulle attività culturali 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose 	<ul style="list-style-type: none"> • Giurisdizione e norme processuali • Ordinamento civile e penale • Giustizia amministrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Difesa e Forze armate • Sicurezza dello Stato • Armi, munizioni ed esplosivi
		<ul style="list-style-type: none"> • Ordinamento delle professioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Cittadinanza, stato civile e anagrafi
		<ul style="list-style-type: none"> • Ordinamento sportivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Immigrazione
		<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni generali e comuni sul turismo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente e ecosistema
		<ul style="list-style-type: none"> • Commercio con l'estero 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinamento della comunicazione

⁷ Infografica proposta dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

“Il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni è ampiamente rivisitato. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. L’elenco delle materie di competenza esclusiva statale è, inoltre, profondamente modificato, con l’enucleazione di nuovi ambiti materiali”.



Di significativa rilevanza è l'introduzione della cosiddetta "clausola di supremazia", che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale. Sono altresì oggetto di modifica la disciplina del cd. regionalismo differenziato e del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali.

➡ La revisione del titolo V non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base di intese con gli enti interessati”.

⁸ Testo e Infografica proposti dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.



■ “L’articolo 33 del testo di legge costituzionale modifica l’articolo 119 Cost., che disciplina l’autonomia finanziaria degli enti territoriali. Con la riscrittura del secondo comma - dedicato alla finanza ordinaria degli enti territoriali - si prevede che l’autonomia fiscale degli enti territoriali vada esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo quanto disposto dalla legge dello Stato a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, anziché secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in linea con l’attribuzione di tale ambito materiale alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e)).

Per quanto concerne invece la riscrittura del quarto comma - dedicato al c.d. principio del parallelismo tra le funzioni esercitate dall’ente territoriale e il complesso delle risorse necessarie per esercitare tali compiti - si stabilisce che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali “assicurano” il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite, laddove il testo attualmente vigente della Costituzione prevede che le risorse degli enti territoriali “consentono” di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite. Viene inoltre attribuita ad una legge statale la definizione di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle funzioni medesime.

■ L’articolo 29 del testo di legge costituzionale modifica l’articolo 114 della Costituzione sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica. Conseguentemente, altre disposizioni del disegno di legge eliminano tale riferimento in tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

■ L’articolo 40, comma 4, del testo di legge costituzionale peraltro, disciplinando il riparto di competenza legislativa relativamente agli “enti di area vasta”, attribuisce i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale.

■ Il secondo periodo dell’articolo 40 comma 4 prevede poi che il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione”

⁹ Testo proposto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati. Dossier n.216/12. Parte Terza – maggio 2016.

Supera il bicameralismo?

NO, lo rende più confuso e crea conflitti di competenza tra Stato e regioni, tra Camera e nuovo Senato

Diminuisce i costi della politica?

NO, i costi del Senato sono ridotti solo di un quinto e se il problema sono i costi perché non dimezzare i deputati della Camera?

È il frutto della volontà autonoma del parlamento?

NO, perché è stata scritta sotto dittatura del governo

Garantisce l'equilibrio tra i poteri costituzionali?

NO, perché mette gli organi di garanzia (Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale) in mano alla falsa maggioranza prodotta dal premio



www.iovotono.it

> **SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO**



Solo la Camera dei Deputati conferisce e revoca la fiducia al Governo.

La Camera è **protagonista del procedimento legislativo** salvo limitati casi in cui la funzione legislativa è bicamerale.

L'intervento del Senato nel procedimento legislativo raccorda il legislatore statale con i legislatori regionali.

> **RAPPORTO STATO-ENTI LOCALI**



Eliminate le competenze concorrenti tra Stato e Regioni.

Lo Stato diventa responsabile esclusivo di materie strategiche come:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- le politiche attive del lavoro;
- le infrastrutture;
- le politiche energetiche;
- l'ambiente.

> **TUTELA DELLA RAPPRESENTANZA**



Modificati gli **istituti di democrazia diretta**:

- aumentate a 150.000 le firme necessarie per la presentazione di un progetto di iniziativa popolare;
- introdotte garanzie procedurali per assicurare il successivo esame e l'effettiva decisione parlamentare;
- abbassato il quorum per la validità del referendum abrogativo: se richiesto da almeno 800.000 firmatari, è fissato alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti;
- introdotto l'istituto del referendum propositivo e di indirizzo.

La Rete dei Sì **Per il Referendum Costituzionale**

 www.laretedeisi.it

Tra i molti possibili si indicano qui alcuni strumenti per consolidare la ricerca e il discernimento sul tema:



www.osservatorioaic.it (Dibattito aperto sulla riforma costituzionale).



www.federalismi.it (Focus riforma costituzionale).



www.aggiornamentisociali.it (Sezione speciale interventi sulla riforma costituzionale).

 Stefano Ceccanti *La transizione è (quasi) finita. Come risolvere nel 2016 i problemi aperti 70 anni prima. Verso il referendum costituzionale.* Giappichelli 2016.

 Gustavo Zagrebelsky con Francesco Pallante *Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali.* Laterza 2016.

